




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2396

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

N. 432 – 6 febbraio 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2396

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e
la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione

N. 432 – 6 febbraio 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	3
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	3
ARTICOLI 1, 2 E 3	3
RAPPORTI TRA LO STATO E LA DIOCESI ORTODOSSA ROMENA D'ITALIA, LIBERTÀ RELIGIOSA, MINISTRI DI CULTO	3
ARTICOLO 4	5
ASSISTENZA SPIRITUALE AI MILITARI.....	5
ARTICOLO 5	6
ASSISTENZA SPIRITUALE AI RICOVERATI.....	6
ARTICOLO 6	7
ASSISTENZA SPIRITUALE AI DETENUTI	7
ARTICOLO 7	8
INSEGNAMENTO RELIGIOSO NELLE SCUOLE.....	8
ARTICOLO 8	9
ISTRUZIONE SCOLASTICA ORTODOSSA	9
ARTICOLO 9	9
MATRIMONIO.....	9
ARTICOLO 10	11
FESTIVITÀ	11
ARTICOLO 11	12
EDIFICI DI CULTO	12
ARTICOLO 12	13
CIMITERI.....	13
ARTICOLO 13	14
PATRIMONIO CULTURALE	14
ARTICOLO 14	15
RICONOSCIMENTO GIURIDICO DI ENTI COSTITUITI NELL'AMBITO DELLA DIOCESI	15
ARTICOLO 15	16

ATTIVITÀ DI RELIGIONE O DI CULTO	16
ARTICOLO 16.....	16
REGIME TRIBUTARIO DEGLI ENTI DELLA DIOCESI	16
ARTICOLO 17.....	18
GESTIONE DEGLI ENTI DELLA DIOCESI	18
ARTICOLO 18.....	18
ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE.....	18
ARTICOLO 19.....	19
MUTAMENTI DEGLI ENTI DELLA DIOCESI	19
ARTICOLO 20.....	20
DEDUZIONE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	20
ARTICOLO 21.....	23
RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL'OTTO PER MILLE DEL GETTITO DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE	23
ARTICOLO 22.....	25
ASSEGNI AI MINISTRI DI CULTO	25
ARTICOLO 23.....	26
COMMISSIONE PARITETICA	26
ARTICOLI DA 24 A 26.....	26
DISPOSIZIONI FINALI	26
ARTICOLO 27.....	27
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	27

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2396
Titolo:	Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	no
Relazione tecnica (RT):	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Nazario Pagano (FI-PPE)
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge reca norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, sulla base dell'intesa allo stesso allegata, stipulata il 21 febbraio 2025 e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal vescovo e legale rappresentante della Diocesi.

Il testo del provvedimento, composto da 27 articoli, è corredato di relazione tecnica.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alla I Commissione (Affari costituzionali), che ne ha concluso l'esame senza introdurre modificazioni.

Il provvedimento si trova quindi ora all'esame dell'Assemblea.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e quelle che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1, 2 e 3

Rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia, libertà religiosa, ministri di culto

Le norme, stabiliscono che:

- i rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia sono regolati dal testo in esame¹ (articolo 1);

¹ Sulla base dell'allegata intesa stipulata il 21 febbraio 2025.

- la Repubblica dà atto dell'autonomia della Diocesi, liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto (articolo 2, comma 1);
- la Repubblica riconosce che le nomine dei ministri di culto, l'esercizio del culto, l'organizzazione ecclesiastica e gli atti in materia spirituale e disciplinare si svolgono senza alcuna ingerenza statale (articolo 2, comma 2);
- è garantita ai cristiani ortodossi e alle organizzazioni e associazioni appartenenti alla Diocesi la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione (articolo 2, comma 3);
- è riconosciuto ai cristiani ortodossi appartenenti alla Diocesi il diritto di professare la propria fede e praticare liberamente la propria religione in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto (articolo 2, comma 4);
- i ministri di culto liberamente nominati dalla Diocesi godono del libero esercizio del loro ministero pastorale che, nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, hanno diritto, su loro richiesta, ad essere esonerati dal servizio militare o essere assegnati al servizio civile. La Diocesi comunica tempestivamente alle competenti amministrazioni l'elenco aggiornato dei ministri di culto da essa nominati e rilascia apposita certificazione delle qualifiche di appartenenza canonica al proprio clero (articolo 3);

La **relazione tecnica** afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, volte a regolare i rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romana d'Italia (articolo 1), riconoscono l'autonomia della Diocesi medesima, la libertà confessionale dei suoi fedeli (articolo 2) e il libero esercizio dell'attività dei ministri di culto (articolo 3).

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, convenendo con la relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale delle norme.

ARTICOLO 4

Assistenza spirituale ai militari

Le norme, stabiliscono che:

- i militari ortodossi, appartenenti alla Diocesi, hanno diritto di partecipare, nei giorni e nelle ore fissate, compatibilmente con le esigenze di servizio, alle attività religiose ed ecclesiarliche ortodosse che si svolgono nelle località dove si trovano per ragioni del loro servizio militare (comma 1);
- qualora non esistano chiese della Diocesi nel luogo ove prestino il servizio, i militari ortodossi appartenenti alla Diocesi potranno comunque ottenere, nel rispetto di particolari esigenze di servizio, il permesso di frequentare la chiesa ortodossa più vicina nell'ambito provinciale o regionale² (comma 2);
- in caso di decesso in servizio di militari ortodossi appartenenti alla Diocesi, il comando militare competente adotta, d'intesa con i familiari del defunto, le misure necessarie ad assicurare che le esequie siano celebrate dai ministri di culto della Diocesi (comma 3).
- la Diocesi trasmette al Ministero della difesa l'elenco dei ministri di culto al fine di rispondere alle richieste di assistenza spirituale (comma 4).

La **relazione tecnica** afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano l'assistenza spirituale dei militari ortodossi per quanto riguarda la loro partecipazione alle attività religiose e per quanto attiene alle esequie in caso di decesso in servizio degli stessi.

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di informazione volti ad escludere che da tale disciplina possano derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

² Previa dichiarazione degli organi ecclesiarlici competenti della Diocesi.

ARTICOLO 5

Assistenza spirituale ai ricoverati

Le norme stabiliscono che:

- nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali l'assistenza spirituale dei ricoverati appartenenti alla Diocesi e degli altri ricoverati che ne facciano richiesta è assicurata dai ministri di culto (comma 1);
- l'accesso di tali ministri di culto alle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali per l'assistenza spirituale ai ricoverati è libero e senza limitazioni di orario (comma 2);
- le direzioni delle predette strutture sono tenute a comunicare tempestivamente ai ministri di culto responsabili, competenti per territorio, le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari (comma 3);
- gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati sono a carico della Diocesi (comma 4).

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme in esame disciplinano l'assistenza spirituale nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e sociali ai ricoverati appartenenti alla Diocesi e agli altri ricoverati che ne facciano richiesta, prevedendo l'obbligo per le direzioni delle suddette strutture di comunicare tempestivamente ai ministri di culto competenti le richieste di assistenza spirituale fatte dai ricoverati o dai loro familiari e garantendo ai ministri di culto l'accesso libero e senza limitazioni d'orario alle medesime strutture.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai ricoverati, come previsto espressamente dalla norma, sono a carico della Diocesi.

ARTICOLO 6

Assistenza spirituale ai detenuti

Le norme, prevedono che:

- negli istituti penitenziari l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti alla Diocesi sia assicurata dai ministri di culto designati dalla Diocesi. A tal fine, la Diocesi trasmette all'autorità competente e al Ministero della giustizia l'elenco dei ministri di culto responsabili dell'assistenza spirituale negli istituti penitenziari. Tali ministri di culto sono compresi tra coloro che possono visitare gli istituti penitenziari senza particolari autorizzazioni (commi 1 e 2);
- l'assistenza spirituale sia svolta su richiesta dei detenuti o delle loro famiglie o per iniziativa dei ministri di culto della Diocesi, accettata dal detenuto, in locali idonei messi a disposizione dall'istituto penitenziario. Il direttore dell'istituto trasmette ciascuna richiesta di assistenza spirituale avanzata dai detenuti o dai loro familiari al ministro di culto della Diocesi competente per territorio (comma 3);
- gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti siano a carico della Diocesi (comma 4).

La **relazione tecnica** afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che, negli istituti penitenziari, l'assistenza spirituale dei detenuti ortodossi appartenenti alla Diocesi sia assicurata dai ministri di culto da essa designati, precisando che gli oneri finanziari per lo svolgimento della suddetta assistenza sono a carico della Diocesi.

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che gli oneri per lo svolgimento dell'assistenza spirituale ai detenuti, come previsto espressamente dalla norma, sono a carico della Diocesi.

ARTICOLO 7

Insegnamento religioso nelle scuole

La norma stabilisce che:

- nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado l'insegnamento è impartito nel rispetto della libertà di coscienza e della pari dignità, senza distinzione di religione; viene, altresì, esclusa qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi (comma 1);
- la Repubblica riconosce agli alunni il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi (comma 2);
- a tal fine, l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme d'insegnamento religioso diffuso nello svolgimento delle discipline del curriculum. In ogni caso non possono essere richiesti ai detti alunni atti di culto o pratiche religiose (comma 3);
- la Repubblica assicura agli incaricati designati dalla Diocesi il diritto di rispondere alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da svolgersi in orario extrascolastico, si inserisce nell'ambito di quelle extracurricolari determinate dalle istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria autonomia, secondo modalità concordate dalla Diocesi con le medesime istituzioni (comma 4);
- gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della citata attività sono a carico della Diocesi (comma 5).

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame, nel confermare, tra l'altro, il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi, esclude qualsiasi ingerenza sull'educazione religiosa degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi.

Viene altresì assicurato il diritto della Diocesi di rispondere, attraverso propri incaricati, alle eventuali richieste provenienti dagli alunni o dalle loro famiglie o dagli organi scolastici in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni. Tale attività, da effettuare in orario extrascolastico, si inserisce nell'ambito di quelle extracurricolari determinate dalle istituzioni

scolastiche nell'esercizio della propria autonomia secondo modalità concordate con la medesima Diocesi.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che gli oneri derivanti dalle attività in esame, come previsto espressamente dalla norma, sono a carico della Diocesi.

ARTICOLO 8

Istruzione scolastica ortodossa

La norma stabilisce che:

- la Repubblica garantisce alla Diocesi il diritto d'istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione (comma 1);
- l'istituzione delle citate scuole avviene nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione (comma 2).

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame dispone che la Repubblica garantisce alla Diocesi il diritto d'istituire, nel rispetto della normativa vigente in materia di parità scolastica e di diritto allo studio e all'istruzione, scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione.

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, convenendo con la relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 9

Matrimonio

Le norme stabilisce che:

- la Repubblica riconosca gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi ortodossa romana d'Italia in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazioni nella casa comunale (comma 1);

Coloro che intendono celebrare il matrimonio devono comunicare tale intenzione all'ufficiale dello stato civile al quale richiedono le pubblicazioni. L'ufficiale dello stato civile, dopo avere proceduto alle pubblicazioni e accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le vigenti norme di legge, ne dà attestazione con un nulla osta che rilascia ai nubendi in duplice originale. Il nulla osta, oltre a precisare che la celebrazione sarà svolta secondo il rito ortodosso e a indicare il comune scelto dai nubendi per la stessa celebrazione, deve altresì attestare che ad essi sono stati spiegati dal predetto ufficiale dello stato civile i diritti e i doveri dei coniugi, attraverso la lettura dei relativi articoli del codice civile. Il ministro di culto, davanti al quale ha luogo la celebrazione del matrimonio, allega il nulla osta, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, all'atto di matrimonio che egli redige in duplice originale subito dopo la celebrazione. I coniugi possono rendere le dichiarazioni che la legge consente che siano espresse nell'atto di matrimonio (commi da 2 a 5).

- entro cinque giorni dalla celebrazione il ministro di culto deve trasmettere per la trascrizione un originale dell'atto di matrimonio, insieme al nulla osta, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui è avvenuta la celebrazione. L'ufficiale, constatata la formale regolarità dell'atto e l'autenticità del nulla osta allegato, effettua, entro le ventiquattro ore dal ricevimento dell'atto stesso, la trascrizione nei registri dello stato civile e ne dà notizia al ministro di culto. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale, che ha ricevuto l'atto, non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine (commi da 6 a 8).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che la Repubblica riconosca gli effetti civili ai matrimoni celebrati davanti ai ministri di culto della Diocesi ortodossa romana d'Italia in possesso della cittadinanza italiana, a condizione che il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, definendone le relative procedure. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche nel caso in cui l'ufficiale che ha ricevuto l'atto non abbia eseguito la trascrizione entro il prescritto termine.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, convenendo con la relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 10

Festività

Le norme stabiliscono che:

- ai fedeli, appartenenti alla Diocesi ortodossa romana d'Italia, dipendenti da enti pubblici o da privati o che esercitino attività autonoma, è assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa nelle seguenti grandi festività religiose: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio, Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario (comma 1);
- nella giornata del Venerdì Santo e nelle festività sopra elencate si considera giustificata l'assenza dalla scuola degli alunni ortodossi appartenenti alla Diocesi, su richiesta dei genitori o tutori o di loro stessi, se maggiorenni (comma 2);
- il suddetto diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dall'ordinamento dello Stato (comma 3);
- entro il 30 giugno di ogni anno le date delle festività cadenti nell'anno solare successivo sono comunicate dalla Diocesi al Ministero dell'interno, il quale ne dispone la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (comma 4).

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono che ai fedeli ortodossi, appartenenti alla Diocesi ortodossa romana d'Italia, sia lavoratori dipendenti (pubblici e privati) che lavoratori autonomi, sia assicurato il diritto di astenersi dall'attività lavorativa in specifiche festività religiose³. Per i suddetti lavoratori vi è l'obbligo di recupero delle relative ore lavorative senza diritto ad alcun compenso straordinario. Il diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, facendo comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi pubblici essenziali previsti dall'ordinamento.

³ Si tratta delle seguenti festività: Circoncisione del Signore, Santa Teofania, Sabato Santo, Domenica della Santa Pasqua, Domenica della Pentecoste, Dormizione della Madre di Dio e Natale del Signore e Sinassi della Madre di Dio.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che la disposizione, stando al tenore letterale del testo, prevede l'obbligo di recupero delle ore lavorative senza diritto ad alcun compenso straordinario con riferimento a tutte le citate festività. Ciò stante, poiché tale obbligo non è invece previsto per la generalità dei lavoratori, con riferimento alle festività ordinarie eventualmente coincidenti con quelle della Diocesi ortodossa romana d'Italia, appare necessario che il Governo fornisca chiarimenti in merito a tale profilo, al fine di escludere l'insorgenza di eventuali contenziosi da cui potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ARTICOLO 11

Edifici di culto

Le norme stabiliscono che:

- gli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi ortodossa romana d'Italia non possano essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Diocesi (comma 1),
- salvi i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare per l'esercizio delle sue funzioni nei suddetti edifici, senza avere dato previo avviso e preso accordi con la Diocesi (comma 2);
- agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni (comma 3);
- l'autorità civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dalla Diocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto (comma 4).

La **relazione tecnica** ricorda - per quanto riguarda il comma 3 che prevede l'applicazione delle norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni - che la normativa vigente in materia di IMU dispone l'esenzione a favore degli immobili e relative pertinenze destinati esclusivamente all'esercizio del culto: ove tale disposizione non sia già applicabile nel caso di specie, sulla base dei dati forniti dalla Diocesi, risulta che solo una parte degli enti ad essa appartenenti risulta intestataria di immobili in catasto, di cui circa il 25 per cento riferiti proprio a fabbricati classificati nella categoria E7 (Fabbricati destinati all'esercizio pubblico di culto). Tali fabbricati risultano comunque esenti ai fini IMU in quanto classificati nella categoria E. Pertanto, si ritiene di non ascrivere effetti di natura finanziaria alla disposizione in argomento.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'articolo in esame riguarda le disposizioni da applicare agli edifici aperti al culto pubblico della Diocesi ortodossa romena d'Italia. In particolare, si prevede che ai suddetti edifici di culto e alle relative pertinenze si applichino le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.

In proposito, la RT afferma, in relazione all'IMU, che "ove tale disposizione non sia già applicabile nel caso di specie, sulla base dei dati forniti dalla Diocesi, risulta che solo una parte degli enti ad essa appartenenti risulta intestataria di immobili in catasto, di cui circa il 25 per cento riferiti proprio a fabbricati classificati nella categoria E7 (Fabbricati destinati all'esercizio pubblico di culto). Tali fabbricati risultano comunque esenti ai fini IMU in quanto classificati nella categoria E".

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, in quanto la regolazione formale dei rapporti tra lo Stato e la Diocesi ortodossa romena d'Italia non appare suscettibile di determinare perdite di gettito tributario rispetto alla disciplina vigente. Si ricorda, infatti, che la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 21184/2024, ha sancito il principio secondo cui "...per le esenzioni o agevolazioni IMU degli immobili delle confessioni religiose dove si pratica il culto, non è richiesta una previa intesa con lo Stato Italiano".

ARTICOLO 12

Cimiteri

Le norme prevedono che, ove possibile e nel rispetto della vigente normativa, su richiesta della Diocesi ortodossa romena d'Italia, siano previste nei cimiteri aree riservate.

La **relazione tecnica** afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che l'articolo in esame prevede che, ove possibile e nel rispetto della normativa vigente, su richiesta della Diocesi ortodossa romena d'Italia, siano previste nei cimiteri aree riservate.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere sostanzialmente discrezionale della disposizione.

ARTICOLO 13

Patrimonio culturale

Le norme stabiliscono che la Repubblica e la Diocesi ortodossa romana d'Italia si impegnano a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Diocesi e degli enti costituiti nel suo ambito, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

Si fa presente che il successivo articolo 27, comma 2, del provvedimento in esame prevede che dall'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 13 e 23 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione mista di cui all'articolo 13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove istituite, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

La **relazione tecnica** afferma che la costituzione della Commissione in parola è meramente eventuale. In ogni caso, come indicato al successivo articolo 27, ove istituita, dalla sua istituzione e dal suo funzionamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che la Repubblica e la Diocesi ortodossa romana d'Italia si impegnino a collaborare per la tutela e la valorizzazione dei beni afferenti al patrimonio culturale della Diocesi e degli enti costituiti nel suo ambito, eventualmente anche istituendo a tal fine un'apposita Commissione mista.

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, sia in considerazione del fatto che l'istituzione della suddetta Commissione ha carattere meramente eventuale, sia in quanto il successivo articolo 27, comma 2, specifica che dall'attuazione di tali disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti della predetta Commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ARTICOLO 14

Riconoscimento giuridico di enti costituiti nell'ambito della Diocesi

La norma prevede che:

- ferma restando la personalità giuridica della Diocesi ortodossa romana d'Italia, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2011⁴, possano essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, con decreto del Ministro dell'interno, altri enti costituiti nell'ambito della Diocesi, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli d'istruzione, assistenza e beneficenza (comma 1);
- il riconoscimento della personalità giuridica sia concesso ai predetti enti su domanda di chi rappresenta l'ente secondo gli statuti e previa delibera motivata della Diocesi. Alla domanda deve essere altresì allegato lo statuto dell'ente stesso (comma 2);
- sulla base della documentazione ad essi fornita, i competenti organi statali verificano la rispondenza dell'ente, di cui è richiesto il riconoscimento della personalità giuridica, al carattere confessionale (comma 3);
- l'ente non possa essere riconosciuto se non è rappresentato giuridicamente e di fatto da un cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea avente domicilio in Italia (comma 4);
- gli enti ecclesiastici della Diocesi, che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato, assumano la qualifica di enti ecclesiastici della Diocesi ortodossa romana d'Italia civilmente riconosciuti (comma 5).

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame consente il riconoscimento come persone giuridiche agli effetti civili degli enti costituiti nell'ambito della Diocesi ortodossa romana d'Italia, disciplinando la tipologia di enti ammessi al riconoscimento, le relative condizioni, la verifica statale e la qualifica che gli enti riconosciuti assumono.

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

⁴ Di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 242 del 17 ottobre 2011.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, convenendo con la relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 15

Attività di religione o di culto

La norma prevede che, agli effetti delle leggi civili si considerino comunque:

- attività di religione o di culto, quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura pastorale, alla formazione dei ministri di culto, di monaci e di monache, di catechisti, a scopi missionari e di evangelizzazione e all'educazione cristiana [lettera *a*]);
- attività diverse da quelle di religione o di culto, quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso le attività commerciali o a scopo di lucro [lettera *b*]).

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame reca la qualificazione, agli effetti delle leggi civili, delle attività di religione o di culto e delle attività diverse da quelle di religione o di culto.

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, convenendo con la relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 16

Regime tributario degli enti della Diocesi

La norma prevede che:

- agli effetti tributari, gli enti della Diocesi ortodossa romana d'Italia, civilmente riconosciuti, aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, siano equiparati a quelli aventi fini di beneficenza o d'istruzione (comma 1);
- gli enti della Diocesi, civilmente riconosciuti, possano svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto (comma 2);

- le attività diverse da quelle di religione o di culto, eventualmente svolte dai predetti enti siano soggette, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime (comma 3).

La **relazione tecnica**, dopo aver ribadito il contenuto della norma, rappresenta che, sulla base delle informazioni fornite dalla Diocesi circa gli enti ad essa appartenenti, dalle verifiche condotte ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (periodo d'imposta 2022) è emerso un gettito attribuibile agli enti medesimi pressoché inesistente. Pertanto, secondo la relazione, anche qualora ai soggetti in questione fosse applicabile un regime impositivo diverso, non si determinerebbero effetti finanziari.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che, agli effetti tributari, gli enti civilmente riconosciuti della Diocesi ortodossa romana d'Italia, aventi fini di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, siano equiparati a enti con finalità di beneficenza o istruzione. La norma, inoltre, consente loro di svolgere attività diverse da quelle di religione o culto, le quali sono soggette alle leggi statali e al regime tributario previsto per le medesime, nel rispetto dell'autonomia e delle finalità degli enti stessi.

La relazione tecnica afferma che, sulla base delle informazioni fornite dalla citata Diocesi circa gli enti ad essa appartenenti, dalle verifiche condotte ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP (periodo d'imposta 2022) è emerso un gettito attribuibile agli enti medesimi pressoché inesistente; pertanto, secondo la relazione, non si determinerebbero effetti finanziari anche qualora ai soggetti in questione fosse applicabile un regime impositivo diverso.

Al riguardo, appare necessario acquisire maggiori elementi a supporto dell'assenza di effetti finanziari, posto che la relazione tecnica fonda tale conclusione su dati riferiti al solo periodo d'imposta 2022, anche al fine di verificare se tali dati siano rappresentativi della piena operatività degli enti interessati, tenuto conto del carattere post-pandemico dell'esercizio 2022.

ARTICOLO 17

Gestione degli enti della Diocesi

La norma prevede che la gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti della Diocesi ortodossa romana d'Italia, civilmente riconosciuti, si svolgano sotto il controllo della stessa Diocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali.

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che la gestione ordinaria e quella di straordinaria amministrazione degli enti della Diocesi ortodossa romana d'Italia, civilmente riconosciuti, si svolgano sotto il controllo della stessa Diocesi e senza ingerenza da parte dello Stato, delle Regioni e degli altri enti territoriali. La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, convenendo con la relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale della norma.

ARTICOLO 18

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche

La norma stabilisce che:

- gli enti ecclesiastici della Diocesi ortodossa romana d'Italia, civilmente riconosciuti, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche (comma 1);
- nel registro delle persone giuridiche, oltre alle indicazioni prescritte dalle norme vigenti in materia, devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente (comma 2);
- la Diocesi e i suoi enti civilmente riconosciuti devono chiedere l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa in esame. Decorso tale termine gli enti interessati possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche (comma 3).

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che gli enti ecclesiastici della Diocesi ortodossa romena d'Italia, civilmente riconosciuti, debbano iscriversi nel registro delle persone giuridiche, indicando, tra l'altro, le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza. L'iscrizione deve essere chiesta entro due anni dall'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa in esame; decorso tale termine, gli enti possono concludere negozi giuridici solo previa iscrizione nel registro.

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, convenendo con la relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale della norma in esame.

ARTICOLO 19

Mutamenti degli enti della Diocesi

La norma prevede che:

- ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della Diocesi ortodossa romena d'Italia o di un ente della Diocesi, civilmente riconosciuto, acquisti efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'interno (comma 1);
- in caso di mutamento che faccia perdere all'ente della Diocesi uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, il riconoscimento stesso è revocato con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Diocesi (comma 2);
- la notifica dell'avvenuta revoca dell'erezione di un ente da parte della Diocesi determini la cessazione, con provvedimento del Ministro dell'interno, della personalità giuridica dell'ente stesso (comma 3);
- la devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avvenga secondo quanto prevede il provvedimento della Diocesi, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie (comma 4).

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione del patrimonio e nel modo di esistenza della Diocesi ortodossa romena d'Italia o di un suo ente civilmente riconosciuto acquisti efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Ministro dell'Interno. Qualora l'ente perda uno dei requisiti per il riconoscimento, questo viene revocato, sentita la Diocesi, con decreto del Ministro dell'Interno, e la notifica della revoca determina la cessazione, sempre con decreto del Ministro dell'Interno, della personalità giuridica dell'ente. La devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto avviene secondo provvedimento della Diocesi, salvi comunque la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le disposizioni statutarie.

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si formulano osservazioni, convenendo con la relazione tecnica in merito al carattere ordinamentale della norma in esame.

ARTICOLO 20

Deduzione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

La norma stabilisce che:

- la Repubblica prende atto che la Diocesi ortodossa romena d'Italia si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie (comma 1);
- a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di euro 1.032,91, a favore della Diocesi, degli enti da essa controllati e delle comunità locali, destinate a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza (comma 2);
- le modalità per la deduzione di cui al comma 2 sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 3).

La **relazione tecnica** afferma che la norma in esame estende la deducibilità dal reddito delle persone fisiche alle erogazioni liberali in denaro effettuate in favore della Diocesi Ortodossa Romena.

La legislazione vigente prevede la deducibilità delle erogazioni liberali in favore di altre Istituzioni religiose, tra le quali figura l'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa Cattolica italiana. L'importo massimo deducibile è pari a 1.032,91 euro (articolo 10 del TUIR).

La relazione afferma che, in base ai dati forniti dalla Diocesi Ortodossa Romana circa le erogazioni liberali effettuate dai fedeli nell'anno 2023, considerando il limite massimo deducibile, risulta un ammontare oggetto dell'agevolazione di circa 0,65 milioni di euro. Considerando un'aliquota marginale media del 35 per cento, si stima una perdita di gettito IRPEF di competenza annua di circa -0,23 milioni di euro e di -0,01 e -0,004 milioni di euro rispettivamente di addizionale regionale e comunale.

Di seguito l'andamento degli effetti finanziari nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2025:

(in milioni di euro)

	2025	2026	dal 2027
IRPEF	0	-0,403	-0,23
Addizionale regionale	0	-0,01	-0,01
Addizionale comunale	0	-0,005	-0,004
Totale	0	-0,418	-0,244

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame sancisce che la Repubblica prende atto che la Diocesi ortodossa romana d'Italia si sostiene finanziariamente mediante offerte volontarie. La norma prevede altresì che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, le persone fisiche possano dedurre dal reddito complessivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le erogazioni liberali in denaro fino a 1.032,91 euro, a favore della Diocesi, dei suoi enti controllati e delle comunità locali, destinate a fini di culto, istruzione, assistenza e beneficenza. Le modalità per la deduzione sono stabilite mediante decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.

La relazione tecnica quantifica gli oneri finanziari della norma individuando, sulla base delle donazioni effettuate nel 2023 e del limite di 1.032,91 euro previsto dall'articolo 10 del TUIR⁵, una base agevolabile di circa 0,65 milioni di euro, determinata in base ai dati forniti dalla

⁵ DPR n. 917 del 1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

Diocesi Ortodossa Romena circa le erogazioni liberali effettuate dai fedeli nell'anno 2023, considerando il limite massimo deducibile. Applicando un'aliquota marginale media del 35 per cento, viene stimata una perdita di gettito di competenza annua pari a circa -0,23 milioni di euro per l'IRPEF, -0,01 milioni per l'addizionale regionale e -0,004 milioni per l'addizionale comunale. Gli oneri totali sono valutati in 418.000 euro per l'anno 2026 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027⁶.

Al riguardo, si osserva che l'utilizzo di dati storici riferiti a un periodo privo di benefici fiscali, ossia l'anno 2023, potrebbe non riflettere i futuri comportamenti connessi all'introduzione del beneficio fiscale, che appare suscettibile di favorire un ampliamento della platea dei donatori e dell'entità dei versamenti, con conseguente possibile maggior perdita di gettito. Ciò stante, appare necessario un chiarimento da parte del Governo in merito a tale profilo, posto che la stima di 0,65 milioni di euro non sembrerebbe considerare il predetto possibile ampliamento. Andrebbero altresì esplicitati i criteri alla base della scelta di un'aliquota marginale media IRPEF del 35 per cento e alla sua idoneità a riflettere la capacità reddituale dei donatori.

In base agli scaglioni di reddito vigenti, si applica l'aliquota del 23 per cento sui redditi fino a 28.000 euro, del 33 per cento sui redditi da 28.001 a 50.000 euro e del 43 per cento sui redditi oltre i 50.000 euro.

Infine, considerato che la relazione tecnica, nell'ipotesi che la norma entri in vigore a partire dall'anno 2025 (ormai trascorso), quantifica gli effetti finanziari a decorrere dall'anno 2026 – anche a causa del meccanismo del saldo-acconto⁷ - appare necessario differire la decorrenza degli oneri dall'anno 2026 all'anno 2027, ipotizzando che il corrente anno sia quello di entrata in vigore del provvedimento.

⁶ La copertura dei citati oneri è recata dall'articolo 27 (Disposizioni finanziarie).

⁷ Per effetto di tale meccanismo, ove applicabile, nel 2026 dovrebbe essere, infatti, versato il maggior saldo IRPEF relativo all'anno 2025 e il maggiore acconto IRPEF relativo all'anno 2026.

ARTICOLO 21

Ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

La norma stabilisce che:

- a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la Diocesi ortodossa romana d'Italia concorre con i soggetti e secondo le modalità previsti dalla normativa vigente alla ripartizione della quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La Repubblica prende atto che la Diocesi utilizzerà le somme devolute a tale titolo dallo Stato, oltre che ai fini di cui all'articolo 20, comma 2, anche per il mantenimento dei ministri di culto, per la realizzazione e manutenzione degli edifici di culto, delle sagrestie e delle canoniche, degli spazi per la catechesi, degli oratori, dei monasteri, nonché per esigenze di culto della popolazione e per scopi di carattere religioso, filantropico, assistenziale e culturale da realizzare anche in Paesi esteri (comma 1);
- l'attribuzione di tali somme è effettuata sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, nel cui modulo la Diocesi è indicata con la denominazione: «Diocesi ortodossa romana d'Italia» (comma 2);
- per quanto riguarda le quote relative alle scelte non espresse dai contribuenti, la Diocesi dichiara di partecipare alla loro ripartizione in proporzione alle scelte espresse, destinando le relative somme esclusivamente per le predette iniziative (comma 3);
- a decorrere dal terzo anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla Diocesi, la somma risultante dall'applicazione del comma 1 stesso, determinata ai sensi dell'articolo 45, comma 7, della legge n. 448 del 1998⁸, sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d'imposta precedente con destinazione alla Diocesi (comma 4);
- la Diocesi trasmette annualmente, entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello di esercizio, al Ministero dell'interno, un rendiconto relativo all'utilizzazione delle somme di cui al comma 1 e delle erogazioni liberali di cui all'articolo 20 e ne diffonde adeguata informazione (comma 5);

Il rendiconto deve comunque precisare:

- il numero dei ministri di culto cui è stata assicurata l'intera remunerazione e di quelli ai quali è stata assicurata un'integrazione [comma 6, lettera a)];

⁸ Tale disposizione prevede la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

- l'ammontare complessivo delle somme di cui al comma 1 destinate al sostentamento dei ministri di culto nonché l'ammontare delle ritenute fiscali su tali somme [comma 6, lettera *b*]);
- gli interventi operati per altre finalità previste dal comma 1 del presente articolo [comma 6, lettera *c*]).
- il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dal ricevimento del predetto rendiconto, ne trasmette copia, con propria relazione, al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 7).

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame, la Diocesi ortodossa romena d'Italia concorra alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF e ne definisce le relative modalità.

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che l'eventuale minore afflusso alla gestione statale delle somme dell'otto per mille, che potrebbe indirettamente derivare dalla presente disposizione, non appare suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, giacché tali somme, a legislazione vigente, presentano carattere eventuale e non sono destinate al miglioramento dei saldi, bensì a ulteriori interventi di spesa.

Si ricorda infatti che l'articolo 47, secondo comma, della legge n. 222 del 1985 prevede la destinazione dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Il successivo terzo comma del medesimo articolo 47 prevede inoltre che tale destinazione sia stabilita sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Per quanto riguarda la quota a diretta gestione statale, il contribuente può scegliere tra le tipologie di intervento di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al DPR n. 76 del 1998, secondo le modalità definite con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di approvazione del modello 730.

Il successivo articolo 48 della medesima legge n. 222 del 1985 stabilisce, infine, che le quote di cui all'articolo 47, secondo comma, sono utilizzate:

- dallo Stato per interventi straordinari per fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati e ai minori stranieri non accompagnati, conservazione di beni culturali, e ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica nonché prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle altre dipendenze patologiche;
- dalla Chiesa cattolica per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della collettività nazionale o di paesi del terzo mondo.

ARTICOLO 22

Assegni ai ministri di culto

La norma prevede che:

- gli assegni corrisposti dalla Diocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto di cui all'articolo 3 siano equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente (comma 1);
- su tali assegni, la Diocesi provveda ad operare le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia (comma 2);
- la Diocesi provveda altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti (comma 3).

La **relazione tecnica** afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame prevede che gli assegni corrisposti dalla Diocesi per il sostentamento totale o parziale dei ministri di culto siano equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito di lavoro dipendente e che su tali assegni, la Diocesi provveda ad operare le ritenute fiscali secondo le disposizioni tributarie in materia. La norma prevede inoltre che la Diocesi provveda altresì, per i ministri di culto che vi siano tenuti, al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali previsti dalle leggi vigenti. La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e pertanto non è suscettibile di determinare oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 23

Commissione paritetica

La norma prevede che, su richiesta di una delle due parti, al fine di predisporre eventuali modifiche, si potrà procedere, ad opera di un'apposita commissione paritetica nominata dall'autorità governativa e dalla Diocesi, alla verifica dell'attuazione delle disposizioni riguardanti la deduzione sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 20, e la ripartizione della quota dell'otto per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all'articolo 21.

La **relazione tecnica** ribadisce il contenuto della norma e riferisce che la costituzione della Commissione in parola è meramente eventuale. Ciò premesso, viene in ogni caso rappresentato che, secondo quanto indicato dall'articolo 27, ove istituita, dall'istituzione e dal funzionamento della summenzionata commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi componenti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame prevede, su richiesta delle parti, l'istituzione di una commissione paritetica finalizzata alla verifica delle disposizioni del provvedimento in oggetto concernenti la deduzione sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 20 e la ripartizione della quota dell'otto per mille di cui all'articolo 21.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, l'articolo 27 stabilisce espressamente che dall'attuazione delle disposizioni relative all'istituzione della commissione paritetica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai suoi componenti non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ARTICOLI da 24 a 26

Disposizioni finali

Le norme prevedono che:

- le autorità competenti, nell'emanare le norme di attuazione del presente provvedimento, tengano conto delle esigenze fatte loro presenti dalla Diocesi e avviino, se richieste, opportune consultazioni (articolo 24);

- dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento non si applichino nei confronti della Diocesi le disposizioni sui culti ammessi nello Stato di cui alla legge n. 1159 del 1929 e di cui al regio decreto n. 289 del 1930 (articolo 25);
- qualora una delle parti ravvisasse l'opportunità di apportare modifiche al testo dell'allegata intesa, le parti torneranno a convocarsi a tal fine. Alle modifiche si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione (articolo 26).

La **relazione tecnica** riferisce che gli articoli 24 e 26 hanno carattere ordinamentale e pertanto non sono suscettibili di determinare oneri per la finanza pubblica. Nulla riferisce, invece, con riferimento all'articolo 25.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame prevedono le modalità con cui devono essere emanate le norme di attuazione del presente provvedimento, disapplicano nei confronti della Diocesi le disposizioni sui culti ammessi nello Stato, di cui alla legge n. 1159 del 1929 e di cui al regio decreto n. 289 del 1930, e disciplinano l'eventuale modifica dell'intesa in parola.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, considerato il carattere ordinamentale delle disposizioni.

ARTICOLO 27

Disposizioni finanziarie

La norma dispone che:

- agli oneri derivanti dall'articolo 20 (Deduzione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), valutati in 418.000 euro per l'anno 2026 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1);
- dall'attuazione delle disposizioni recate dagli articoli 13 (Patrimonio culturale) e 23 (Commissione paritetica) non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della commissione mista di cui all'articolo 13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove istituite, non spettano compensi,

gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 2).

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame valuta gli oneri derivanti dall'articolo 20 (Deduzione agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) in 418.000 euro per l'anno 2026 e in 244.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, provvedendo alla relativa copertura finanziaria (*cf. infra*). Infine, essa reca una clausola di invarianza finanziaria relativa agli articoli 13 (Patrimonio culturale) e 23 (Commissione paritetica) [*cf. infra*] e prevede che ai componenti della commissione mista di cui all'articolo 13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove istituite, non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, rinviando, per i profili di quantificazione, a quanto evidenziato nella scheda relativa all'articolo 20.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 27 fa fronte agli oneri derivanti dall'articolo 20, valutati in 418.000 euro per l'anno 2026 e 224.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2025-2027, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, nel rilevare che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del quadro finanziario delineato per il triennio 2026-2028 dalla legge di bilancio per l'anno 2026⁹, si evidenzia l'opportunità di modificare la disposizione in commento facendo riferimento al fondo speciale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026.

Si fa presente, altresì, che il comma 2 dell'articolo 27 reca una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 23 ai sensi della quale dalle stesse

⁹ Legge 30 dicembre 2025, n. 199.

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della commissione mista di cui all'articolo 13 e della commissione paritetica di cui all'articolo 23, ove istituite, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. In proposito, non si hanno osservazioni in ordine alla formulazione della disposizione.